

OPINIONI A CONFRONTO  
FATTO, PROVA E VERITÀ  
(ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DELL'OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO)

Nota introduttiva di GIOVANNI CANZIO

Il criterio, di matrice anglosassone (“*Beyond Any Reasonable Doubt*”: acronimo *BARD*), dell’«*al di là di ogni ragionevole dubbio*», inserito nel nostro ordinamento mediante l’interpolazione dell’art. 533, comma 1, c.p.p. ad opera dell’art. 5 L. n. 46 del 2006, si configura come regola probatoria e di giudizio per l’accertamento della colpevolezza e la pronuncia di condanna dell’imputato, collocandosi, come la presunzione d’innocenza, accanto ai valori posti a fondamento del processo penale.

E però, nell’esperienza anglosassone e in particolare in quella nordamericana, lo schema processuale *adversary*, a struttura nettamente antagonistica, e il verdetto immotivato della giuria hanno forzatamente ridotto i test di ragionevolezza del dubbio, sicché il rilievo epistemico del contraddittorio, le inferenze probatorie, l’apprezzamento delle ipotesi alternative e le connessioni fra evidenze e decisione assumono non trascurabili dimensioni criptiche.

Le griglie di lettura del giurista continentale tendono, per contro, a valorizzare l’affascinante, seppure ambigua, formula dell’«*oltre ogni ragionevole dubbio*», facendola coesistere, insieme con la regola «*in dubio pro reo*», con i tradizionali corollari della presunzione d’innocenza dell’imputato e dell’esclusivo onere della prova di colpevolezza a carico dell’accusa, con l’obbligo di motivazione della sentenza, spostando quindi la riflessione sulla funzione cognitiva e “*aletica*” del processo e sui profili logico-epistemici della prova e della decisione.

Lo standard di ragionevolezza o irragionevolezza del dubbio, trapiantato nell’ordinamento processuale italiano, deve fare i conti, infatti, con il modello normativo disegnato, per il rito penale, dagli artt. 192, 546, comma 1, e 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con riguardo sia ai profili dell’accertamento e della ricostruzione probatoria del fatto, sia alla definizione del grado di conferma dell’ipotesi di accusa, sia alla giustificazione delle scelte decisorie, alla stregua di un rendiconto completo e ragionato delle risultanze probatorie e delle inferenze, di tipo largamente induttivo, fra queste e le conclusioni.

Abbiamo chiesto a Michele Taruffo e Giulio Ubertis di esprimere il loro giudizio, anche alla luce degli spunti di riflessione suscitati dai quesiti di

seguito riportati, su talune nozioni (“fatto”, “prova” e “verità”), che ben possono definirsi le coordinate nelle quali si articola lo statuto epistemologico del moderno processo penale.

Nonostante l'ostracismo anche lessicale della parola, che sembra messa ai margini della grammatica del codice di rito, può dirsi perseguito il fine di “verità” delle investigazioni e dell'accertamento probatorio, in relazione all'enunciato fattuale contenuto nell'imputazione, dopo l'innesto del “ragionevole dubbio” nell'art. 533 c.p.p.?

Se la validità del ragionamento decisorio è condizionata, alla luce della “prova dei fatti”, dalla controllabilità empirica dei dati e delle evidenze posti a suo fondamento, possono definirsi *a priori* i limiti del dubbio e della falsificabilità dell'ipotesi accusatoria?

È davvero oscuro e indeterminabile il canone di valutazione della ragionevolezza/irragionevolezza del dubbio o non sarebbe possibile, invece, decifrarne la reale portata in chiave di relazione logica tra accertamento del fatto ed elevata probabilità di fondatezza dell'ipotesi accusatoria, sulla base delle prove che ne supportano la conferma o la falsificazione: in termini, quindi, di verità e certezza processuale?

prof. Michele Taruffo  
Università di Pavia

## 1. *Dubbi*

Le questioni sollevate da GIOVANNI CANZIO nelle *Note introduttive* sono molto interessanti anche per chi non si occupa di diritto e di processo penale. Tenterò dunque – da non penalista – di svolgere qualche considerazione in proposito.

Anzitutto, vorrei fare qualche osservazione sulla regola del *beyond any reasonable doubt* (BARD) e sull'analogo criterio del “dubbio ragionevole” recentemente introdotto nel primo comma dell'art. 533 c.p.p. Non discuto le ragioni per cui il legislatore italiano ha sentito il bisogno di imitare il principio che ricorre nella giurisprudenza nordamericana<sup>1</sup>, e – per semplificare – tratterò le

<sup>1</sup> Con ogni probabilità è stato decisivo il contributo di FEDERICO STELLA (di cui v. soprattutto *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, III ed., Milano 2003, p. 189 ss.). Naturalmente la norma è stata oggetto di amplissima attenzione da parte della

due regole come se fossero la stessa cosa.

a) È noto che la formula del BARD non stabilisce un criterio preciso di valutazione della prova, essendo incardinata su un concetto essenzialmente *soft* come la *reasonableness* del dubbio che può impedire la condanna, sia pure in presenza di prove della colpevolezza dell'imputato. Le diverse e variabili interpretazioni che ne sono state date dalle corti statunitensi non sono convincenti<sup>2</sup>, e d'altronde non è neppure possibile verificare se e come la regola viene concretamente applicata. È pure noto, infatti, che ad essa fanno riferimento i giudici quando impartiscono le *instructions* alle giurie, ma – come si sa – il *jury* statunitense decide in segreto, senza la presenza del giudice, e il *verdict* non è motivato. Manca dunque qualsiasi spiegazione o giustificazione della maniera in cui le giurie interpretano il criterio del *reasonable doubt*.

Di conseguenza, è impossibile derivare dal BARD nordamericano – al di là della formula – una definizione possibile del criterio enunciato nell'art. 533 c.p.p.

b) È piuttosto diffusa l'idea che il grado di prova della colpevolezza che soddisferebbe il criterio del BARD sia quantificabile in termini percentuali. La quantificazione più comune è nel senso che questa prova dovrebbe esistere in misura superiore al 95%. Tuttavia in proposito si può osservare che:

b1) questa quantificazione è arbitraria, come tutte le altre<sup>3</sup>. Essa deriva principalmente dalla tradizione inglese, dato che FORTESQUE ebbe a scrivere

dottrina penalistica: tra i molti contributi in argomento v. in particolare CAPRIOLI, *L'accertamento della responsabilità penale "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2009, p. 51 ss.; FERRUA, *La colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio*, in AA.VV., *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte Costituzionale e Sezioni Unite*, Padova 2007, p. 143 s.; PALIERO, *Il "ragionevole dubbio" diventa criterio*, in *Guida dir.* 2006, 10, 73; IACOVIELLO, *Lo standard probatorio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio e il suo controllo in cassazione*, in *Cass. pen.* 2006, 3870; D'ALESSANDRO, *L'oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione del nesso causale e della colpa: passi avanti nella più recente giurisprudenza di merito e di legittimità*, *ibidem* 2006, 2413; CONTI, *Al di là del ragionevole dubbio*, in AA.VV., *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, Milano 2006, p. 110 ss.; CANZIO, *L'"oltre il ragionevole dubbio" come regola probatoria e di giudizio nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2004, p. 303 ss.; PISANI, *Riflessioni sul tema del "ragionevole dubbio"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2001, p. 1243 ss.

<sup>2</sup> Cfr. un dettagliato esame critico in LAUDAN, *Truth and Error in Criminal Law. An Essay in Legal Epistemology*, Cambridge 2006, p. 29 ss.

<sup>3</sup> In senso analogo v. da ultimo CAPRIOLI, *op. cit.*, p. 59.

che sarebbe meglio assolvere 20 colpevoli piuttosto che condannare 1 innocente (20 a 1= 95%), mentre BLACKSTONE pensava ad una proporzione di 10 a 1 (alludendo quindi, secondo lo stesso ragionamento, ad uno standard del 90%)<sup>4</sup>. Tuttavia affermazioni come queste possono essere interpretate come criteri generali di *policy* della giustizia penale, ma non possono essere tradotte in *gradi di prova* della colpevolezza destinati ad essere applicati nei singoli casi concreti. La sorte di 20 o 10 colpevoli non ha nulla a che vedere con la sorte dell'innocente, così come la sorte di costui non dipende da quella di 20 o 10 colpevoli. In nessuno dei 21 o degli 11 casi, infatti, si individua un grado di prova da usare nel giudicare le situazioni concrete. Se così fosse, si potrebbe ritenere che la maggior parte dei colpevoli verrebbe condannata invece che essere assolta.

Al più, il criterio in questione può avere un senso se viene riferito – all'inverso – al grado di tollerabilità dell'errore: è sensato ritenere che questo grado di tollerabilità sia più elevato se si sbaglia assolvendo colpevoli (e quindi si tollera che molti colpevoli vengano assolti), e sia meno elevato se si sbaglia condannando innocenti (e quindi si tollera che solo pochi innocenti vengano condannati). Tuttavia pare evidente che il “grado di tolleranza dell'errore” sia un elemento che andrebbe riscontrato nella coscienza sociale, ma che non ha nulla a che vedere con la valutazione delle prove nei singoli casi particolari. Senza contare, poi, che ognuno fissa come vuole questo grado di tollerabilità: per VOLTAIRE il rapporto era da 1 a 2 (sicché il livello di prova richiesto sarebbe stato all'incirca del 66,6% e il grado di tolleranza dell'errore sarebbe stato all'incirca del 33,3%), mentre per MOSÈ MAIMONIDE il rapporto era di 1 a 1.000 (sicché il livello di prova richiesto sarebbe stato all'incirca del 99,9%, e il grado di tollerabilità dell'errore sarebbe stato dello 0,1%)<sup>5</sup>.

b2) In generale, peraltro, i gradi di prova non sono misurabili con scale numeriche o con percentuali di probabilità quantitativa. Come ho cercato di mostrare altrove<sup>6</sup>, il problema della prova è analizzabile secondo la probabilità logica di tipo baconiano, come ha spiegato soprattutto JONATHAN COHEN<sup>7</sup>, ma non secondo la probabilità “frequentista” di tipo pascaliano, o

<sup>4</sup> Cfr. LAUDAN *op.cit.*, p. 63.

<sup>5</sup> V. ancora LAUDAN, *ibidem*.

<sup>6</sup> Cfr. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Milano 1992, p.166 ss., 199 ss. In senso sostanzialmente analogo sono le considerazioni di CAPRIOLI, *op. cit.*, p. 56 ss.

<sup>7</sup> Cfr. COHEN, *The Probable and the Provable*, Oxford 1977. Cfr. in particolare p. 58 ss.,

quantitativo<sup>8</sup>. In particolare, e malgrado l'esistenza – soprattutto negli Stati Uniti – di una corrente di pensiero favorevole, il problema della prova non è interpretabile secondo il poco conosciuto (benché molto citato) teorema di BAYES. Non a caso si osserva che la legge non parla mai di un *probabilistic threshold*<sup>9</sup>, e tanto meno fa riferimento al Reverendo BAYES e al suo teorema.

Si discute se le frequenze statistiche (quando esistono, il che nella maggior parte dei casi non accade) possano fornire la prova di un fatto<sup>10</sup>, ma l'opinione largamente prevalente è in senso negativo, poiché si dice che le statistiche servono a fare previsioni – misurando l'eventualità del verificarsi di un evento (o la frequenza di un rischio) in un contesto dato – ma non servono a determinare la probabilità che un evento non noto *si sia già* verificato. In ogni caso, la percentuale in cui si esprime una frequenza statistica indica – appunto – la frequenza tendenziale di un evento, ma non corrisponde al grado di prova circa il verificarsi di quell'evento.

Se, come pare, queste considerazioni valgono in linea generale, ne deriva che il criterio del “dubbio ragionevole” non può essere quantificato. In sostanza, la ragionevolezza del dubbio non può essere “pesata” in termini percentuali: dire che essa “vale” più del 5%, o più del 10% (o più dello 0,1%) finisce con l'essere un'affermazione priva di significato<sup>11</sup>.

b3) Queste considerazioni inducono a dubitare che il BARD sia davvero uno standard di prova che indicherebbe il “livello minimo necessario” di prova della colpevolezza. Non a caso si è detto che “*the problem of fixing the threshold is a false one; it cannot be solved but must be dissolved*”<sup>12</sup>. In effetti, in uno studio recente si afferma che esso non è un vero e proprio *standard of proof*, ed è piuttosto uno *standard of caution*, ossia un principio di prudenza e

68 ss., 87 ss., 93 ss., 116 ss., per vari argomenti contro l'applicabilità del calcolo della probabilità frequentista al ragionamento probatorio.

<sup>8</sup> Sulla differenza tra i due concetti di probabilità cfr. HACKING, *L'emergenza della probabilità. Ricerca filosofica sulle origini delle idee di probabilità, induzione e inferenza statistica*, trad. it., Milano 1987. In argomento v. anche CAPRIOLI, *op.cit.*, p. 61 ss.

<sup>9</sup> Cfr. HO, *A Philosophy of Evidence Law. Justice in the Search for Truth*, Oxford 2008, p.181.

<sup>10</sup> In argomento v. in particolare FROSINI, *Le prove statistiche nel processo civile e nel processo penale*, Milano 2002; CAPRIOLI, *op. cit.*, p. 71 ss.. V. inoltre, anche per ampi e aggiornati riferimenti, FAIGMAN-SAKS-SANDERS-CHENG, *Modern Scientific Evidence. Standards, Statistics, and Research Methods*, st. ed. 2008, p. 170 ss.

<sup>11</sup> Cfr. in particolare COHEN, *op. cit.*, p. 82.

<sup>12</sup> Cfr. HO, *op. cit.*, p. 182.

di serietà che dovrebbe guidare la formazione del convincimento di chi giudica sui fatti<sup>13</sup>. In senso analogo si potrebbe dire che il BARD non esprime una vera e propria regola giuridica ma un principio *etico* in base al quale il giudice può condannare solo se è certo della colpevolezza dell'imputato. In questo modo, però, il problema si sposta dalla prospettiva di uno standard "oggettivo" di valutazione della prova ad una dimensione spiccatamente soggettiva. Forse ciò si connette al significato storico del BARD, se è vero che inizialmente esso corrispondeva al criterio della "*satisfied conscience*" e, pur evocando metodi razionali di valutazione, si incentrava sul *belief* del giudice intorno ai fatti<sup>14</sup>. Peraltro, la *caution* che deve guidare l'atteggiamento etico del *trier of fact* ha a che vedere con il suo personale convincimento, e sembra rinviare più alla *intime conviction* individuale e irrazionale dei francesi che ad una valutazione razionale delle prove. L'asse si sposta, dunque, dalla verità alla certezza soggettiva – o alla formuletta della "certezza morale" – dato che non vi è certezza se permane un dubbio ragionevole<sup>15</sup>. Il problema è che si può essere moralmente e profondamente certi di cose false, come mostra l'intera storia dei dogmi, delle leggende e delle credenze popolari: se la certezza è "prudente" tanto meglio, ma non si può dire che i sostenitori della concezione tolemaica dell'universo fossero incauti, almeno sino a Galileo<sup>16</sup>.

b4) Tuttavia, e tenendo conto dell'art. 533 c.p.p, ha senso chiedersi se e quando il criterio del "dubbio ragionevole" può servire per determinare la decisione in un senso o nell'altro. Pur consapevole dell'estrema difficoltà della questione, proporrei una ipotesi di definizione di "dubbio ragionevole", ossia della condizione in presenza della quale la condanna non può essere pronunciata benché vi siano prove, anche convincenti, della colpevolezza (essendo ovvio che se non vi è alcuna prova, o vi sono prove non convincenti, il problema non si pone neppure e si giunge ad una sentenza di assoluzione in base al comma 2 dell'art. 530 c.p.p.).

<sup>13</sup> Cfr. HO, *op. cit.*, p. 185 ss. Analogamente cfr. ad esempio FERRUA, *op. cit.*, p. 141.

<sup>14</sup> Con riferimento alla cultura giuridica inglese del secolo XVII cfr. SHAPIRO, "*Beyond Reasonable Doubt*" and "*Probable Cause*". *Historical Perspectives on the Anglo-American Law of Evidence*, Berkeley-Los Angeles-London 1991, p. 13. Sull'origine dello standard v. anche WHITMAN, *The Origins of Reasonable Doubt*, New Haven-London 2005.

<sup>15</sup> In senso critico rispetto alle letture "soggettivistiche" del BARD, cfr. in particolare Caprioli, *op. cit.*, p. 65.

<sup>16</sup> Sulla differenza tra certezza e verità rinvio a TARUFFO, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Bari 2009, p. 85 ss.

Si potrebbe dire che esiste un dubbio ragionevole quando, di fronte alla descrizione del fatto che fonda la colpevolezza, è tuttavia possibile formulare una *ipotesi alternativa ragionevole* intorno al medesimo fatto. Per *ipotesi alternativa* intendo che – se la colpevolezza si fonda sull’ipotesi “vero che X” – si possa immaginare sia “falso che X”, sia “vero che Y, Z...”. Si possono quindi avere sia l’ipotesi *contraria* all’ipotesi di partenza, sia una o più ipotesi *diverse* da quella di partenza.

Per ipotesi *ragionevole* intendo una narrazione del fatto che appaia “normale” o – più propriamente – *verosimile*. Il concetto di verosimiglianza non implica probabilità, e tanto meno prova, del fatto, ed implica però qualcosa di diverso dalla mera possibilità teorica. Esso si fonda sul riferimento all’*id quod plerumque accidit*, ossia al normale svolgersi dei fatti o – se si vuole – alle massime d’esperienza<sup>17</sup>. Si tratta di un criterio di *ragionevolezza pratica*: se non è possibile immaginare una versione alternativa verosimile del fatto, si può dire che la prova di esso non incontra alcun dubbio ragionevole. Se invece è possibile ipotizzare almeno una versione alternativa possibile, allora – quale che sia la prova del fatto – la condanna non può essere pronunciata. È forse il caso di precisare che l’ipotesi alternativa verosimile potrebbe essere falsa, ma ciò non rileva: il problema non è di provare la verità dell’ipotesi alternativa, ma solo di giustificare un dubbio ragionevole rispetto al fondamento dell’ipotesi di partenza.

Si potrà dire che in questo modo il significato dello standard viene a dipendere da criteri variabili nel tempo e nello spazio, col variare delle culture da cui si traggono i criteri di normalità e di verosimiglianza, ma ciò è ovvio. Il BARD non rinvia ad alcun criterio universale ed assoluto, e il modo in cui viene inteso varia in funzione dei momenti storici e dei contesti sociali<sup>18</sup>, essendo esso uno strumento di *policy* piuttosto che un concetto astratto.

b5) Il riferimento a criteri di normalità e di verosimiglianza lascia tuttavia “scoperto” un problema che, sulla scorta di un libro recente<sup>19</sup>, potremmo chiamare il *problema del Cigno Nero*. Il Cigno Nero è – ricordando HUME – il caso “fuori regola”, l’improbabile, l’imprevedibile, ossia proprio ciò che *non* corrisponde al normale e al verosimile. L’alternativa ragionevole, che fonda il dubbio ragionevole, non prende in considerazione l’eventualità del Cigno Nero, che anzi tende ad essere lasciata fuori dall’orizzonte del problema. Tutta-

<sup>17</sup> Sul concetto di verosimiglianza, e sulla sua distinzione dal concetto di probabilità, v. più ampiamente TARUFFO, *La prova*, cit., p.158 ss.

<sup>18</sup> Cfr. HO, *op. cit.*, p. 176 ss.; SHAPIRO, *op. cit.*, p. 6 ss.

<sup>19</sup> Cfr. TALEB, *The Black Swann. The Impact of the Highly Improbable*, New York 2007.

via il Cigno Nero può esistere, e se esiste falsifica il criterio di “normalità”. Per altro verso, l’ipotesi del Cigno Nero determina il margine di errore del ragionamento fondato sull’*id quod plerumque accidit*.

Che fare, dunque, del Cigno Nero, ossia dell’ipotesi alternativa “anormale”, non verosimile, improbabile e imprevedibile? Una soluzione ragionevole può consistere nel dimostrare che, per quanto improbabile, questa ipotesi è pur sempre possibile *in senso pragmatico*, ossia nell’ambito di ciò che effettivamente “potrebbe accadere”. Se il dubbio sull’esistenza del Cigno Nero può essere giustificato nel contesto di eventualità concretamente possibili, allora anche questo dubbio può essere qualificato come ragionevole.

c) La situazione è sostanzialmente diversa nel processo civile. In mancanza di ogni determinazione normativa (il “prudente apprezzamento” di cui parla l’art.116 c.p.c. si limita a codificare – per di più in modo maldestro e generico – il principio del libero convincimento del giudice), non si può che far ricorso a criteri dotati di un fondamento razionale. Il criterio che appare più razionale è quello che i giuristi di *common law* chiamano della *preponderance of evidence*, e che noi chiamiamo – piuttosto impropriamente, e con qualche rischio di equivoci – della “probabilità prevalente” o del “più probabile che no”.

Un equivoco che nasce spesso a questo proposito consiste nel pensare che questo criterio corrisponda ad una probabilità del 50,1%. Tuttavia ciò presuppone che si adotti una concezione frequentista della probabilità che – come si è detto poc’anzi – non è applicabile al ragionamento probatorio.

La differenza rispetto al processo penale non può dunque essere definita in termini quantitativi (del tipo: 50,1% per il civile, 95% per il penale), ma in altro modo. Essa consiste essenzialmente nella circostanza che nel processo civile la versione dei fatti su cui si fonda la decisione deve avere un grado adeguato di conferma probatoria, ma è compatibile con la possibilità e l’esistenza di *ipotesi alternative ragionevoli* sugli stessi fatti. Questa versione dei fatti è compatibile sia con la versione contraria, sia con versioni verosimili diverse degli stessi fatti. Dunque la decisione finale non consiste nel verificare se esiste *una sola* versione ragionevole (e provata) dei fatti della causa, ma consiste nella scelta – tra le varie ipotesi possibili e verosimili, anche sorrette da qualche elemento di prova – in favore dell’ipotesi che risulta fondata su un grado di conferma probatoria *relativamente maggiore* di quello che spetta alle altre ipotesi<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> Ho analizzato più ampiamente questi temi in TARUFFO, *La semplice verità*, cit., p. 218 ss., 224 ss.



## 2. Verità

È vero, come scrive CANZIO, che il legislatore processuale italiano, a differenza di altri legislatori (v. ad esempio il § 286 della *Zivilprozessordnung* tedesca, dove si dice espressamente che la libera valutazione delle prove è finalizzata a decidere sulla verità o falsità dei fatti), è restio a parlare di “verità” nel contesto del processo. Una spiegazione possibile è la confusione delle idee che da tempo regna sulle finalità del processo, civile e penale, e che trova corrispondenza nella confusione di idee che regna – non solo tra i giuristi<sup>21</sup> – intorno a ciò che si può o si deve intendere per “verità”.

Naturalmente il problema della verità è eterno, e con ogni probabilità insolubile, ed è certo che non può essere affrontato e liquidato in poche battute. Non è tuttavia impossibile svolgere qui – in forma estremamente sintetica, e rinviando il lettore ad altri miei scritti in cui ho affrontato in maniera più analitica il problema<sup>22</sup> – alcune considerazioni che riguardano il ruolo che la verità svolge nel contesto del processo.

a) Anzitutto, vale la pena di rilevare in linea generale che prima di avere un valore giuridico la verità ha un valore *sociale*<sup>23</sup>, ossia un valore *etico* (poiché nessun sistema morale può ammettere la menzogna o può evitare di distinguere il vero dal falso)<sup>24</sup> ed un valore *politico* (in quanto nessun sistema democra-

<sup>21</sup> Un esempio è molto significativo è rappresentato dal recente libretto di VATTIMO intitolato *Addio alla verità* (Roma, 2009). In questo testo (v. in particolare p. 18 ss.), VATTIMO discute della verità, ma – salvo un affrettato e immotivato rifiuto della verità come corrispondenza – non spiega che cosa intende per “verità”, non discute le varie definizioni che sono state date del concetto, ma soprattutto non dice “di che cosa” si occupa la verità alla quale bisognerebbe dare l’addio. In effetti, egli si limita a dire che “la verità è un fatto interpretativo” (p. 25), soprattutto perché “ciò che chiamiamo realtà è un gioco di interpretazioni in conflitto” (p.26). Queste confusioni e queste affermazioni apodittiche si spiegano, dato che l’orizzonte culturale di VATTIMO è costituito solo da HEIDEGGER, NIETZSCHE, e pochi altri pensatori “postmoderni” come DERRIDA. Nessun riferimento viene fatto, invece, agli epistemologi come HAACK, GOLDMAN o NORRIS, che negli ultimi anni si sono seriamente occupati del problema. Prendendo poi in considerazione uno dei libri recentemente pubblicati in Italia sul tema (ossia: DIEGO MARCONI, *Per la verità. Relativismo e filosofia*, Torino, 2007), VATTIMO si limita a liquidarlo dicendo che è noioso (p. 46). Paradossalmente si può essere d’accordo con VATTIMO: alla verità alla quale egli pensa – e qualunque cosa sia – si può dare l’addio, senza rimpianti.

<sup>22</sup> Cfr. TARUFFO, *La semplice verità*, cit., p.74 ss.; ID., *La prova*, cit., p. 7 ss., 35 ss., 143 ss.

<sup>23</sup> Cfr. in particolare LYNCH, *La verità e i suoi nemici*, trad. it., Milano 2004, p. 13 ss., 18 ss., 167 ss., 229.

<sup>24</sup> In argomento v. in particolare WILLIAMS, *Truth and Truthfulness. An Essay in Genealogy*, Princeton-Oxford 2002, p.101 ss.; TARUFFO, *La semplice verità*, cit., p. 93.

tico può fondarsi sulla menzogna). Come ben chiarisce BERNARD WILLIAMS<sup>25</sup>, infatti, un sistema che ammettesse o si fondasse sulla menzogna nei rapporti tra chi detiene il potere e i cittadini eliminerebbe la possibilità di esercizio dei diritti su cui si fonda la democrazia<sup>26</sup>. Pare chiaro che ha senso opporsi alla "etica della verità" solo quando essa viene usata per mistificare la realtà dei fatti a favore dei detentori del potere<sup>27</sup>.

b) La verità ha un valore giuridico generale<sup>28</sup>. In genere le norme presuppongono fatti, e si applicano effettivamente solo se è vero un fatto che corrisponde alla protasi (ossia al "frastico") della norma. Si può dire che esiste un diritto soggettivo (un obbligo, un dovere) in capo a Tizio solo se è vero che esistono le condizioni di fatto in virtù delle quali Tizio può avere quel diritto (quell'obbligo, quel dovere). In particolare, Tizio non è penalmente responsabile se non è vero che ha commesso il reato.

c) Nei sistemi in cui vige il principio di legalità, il giudice applica correttamente la norma sostanziale che governa il caso se – e solo se – ha accertato la verità del fatto di cui la norma presuppone l'esistenza. Il processo non è finalizzato a produrre decisioni *qualsiasi* (per il che basterebbe il duello o il lancio dei dadi *à la Bridoye*), ma a produrre decisioni *giuste*. Tuttavia, come pare

<sup>25</sup> Cfr. WILLIAMS, *op. cit.*, p. 57 ss., 84 ss., 123 ss. Sul pensiero di WILLIAMS a proposito delle implicazioni politiche della verità cfr. LUKES, *Verità e potere*, in *La verità. Scienza, filosofia, società*, a cura di S. BORUTTI e L. FONNESU, Bologna 2005, p. 159 ss.; CARTER, *Verità e potere in Williams e Lukes*, *ivi*, p. 177 ss.

<sup>26</sup> In senso completamente diverso cfr. VATTIMO, *op. cit.*, p. 16, 18, 22, 25, il quale considera la verità come un pericolo per la democrazia, e quindi come qualcosa a cui dovremmo dare l'addio. A parte il rilievo che – *comme d'habitude* – VATTIMO non tiene in alcun conto le opinioni di filosofi di grande rilievo – come WILLIAMS – che hanno detto il contrario, rimane il fatto che VATTIMO non dice di quale verità si sta occupando. Una interpretazione molto caritatevole di ciò che egli scrive potrebbe essere nel senso che egli ritiene antidemocratiche le "verità" enunciate e imposte da chi detiene il potere, ma allora si dovrebbe dire che sono antidemocratiche le falsità vendute come verità, non le verità in sé considerate. È interessante notare che per VATTIMO (*op. cit.*, p. 7) la famosa menzogna con cui Bush e altri giustificarono la guerra in Iraq non è scandalosa in sé, ma in quanto detta per scopi cattivi, mentre sarebbe stata da approvare se fosse stata detta per scopi buoni. Naturalmente VATTIMO non considera che per Bush la guerra in Iraq era un ottimo scopo, e proprio per questo ingannò il mondo, sicché secondo i suoi (di VATTIMO) criteri la menzogna di Bush era perfettamente giustificata.

<sup>27</sup> In proposito cfr. ZAGREBELSKI, *Contro l'etica della verità*, III ed., Roma-Bari 2008.

<sup>28</sup> Cfr. HÄBERLE, *Diritto e verità*, trad. it., Torino 2000.

ovvio, nessuna decisione è giusta se si fonda sui fatti sbagliati<sup>29</sup>.

Ciò implica una presa di posizione piuttosto netta contro le diverse teorie del processo, e della c.d. *procedural justice*, che parlano di giustizia solo a proposito del procedimento e non prendono in considerazione il contenuto e la qualità della decisione con cui il processo si conclude. Da RABELAIS a LUHMANN, da CHASE a GARAPON, queste teorie sono numerose e derivano da radici culturali e storiche assai diverse, ma hanno in comune – appunto – il disinteresse per la giustizia della decisione<sup>30</sup>. Esse si fondano su una specie di cortocircuito concettuale per il quale se si considera “giusto” un procedimento – qualunque sia il criterio di “giustizia” al quale ci si riferisce – ciò è sufficiente per rendere accettabile anche la decisione finale. L’errore consiste nel non considerare che un “giusto processo” può condurre ad una sentenza ingiusta, e ciò accade tutte le volte che non si accerta la verità dei fatti. Ovviamente un “giusto processo” è necessario (mentre forse non era necessaria, per farlo intendere, la riforma dell’art. 111 della Costituzione), ma bisogna riconoscere che esso – da solo – non è sufficiente ad assicurare una “giustizia giusta”<sup>31</sup>.

d) A proposito del ruolo della verità nel contesto del processo è opportuno introdurre una serie di precisazioni ulteriori:

d1) A differenza di quanto fanno alcuni filosofi postmoderni, va chiarito *di che cosa* si predica la verità o la falsità. Nel processo non si tratta dell’universo né di ciò che dicono i politici – e neppure di ciò che dicono i filosofi postmoderni – ma di *enunciati* (o *narrazioni*) che si riferiscono a fatti specifici che si ipotizzano avvenuti nel mondo reale. Nel processo è vero o è falso ciò che taluno (avvocati, testimoni, giudice) dice intorno ai fatti che si qualificano come rilevanti per la decisione<sup>32</sup>. Il processo ha bisogno di essere orientato alla ricerca della verità dei fatti perché essa è necessaria al fine di una corretta applicazione delle norme che regolano la fattispecie, dato che tale applicazione

<sup>29</sup> Anche su questo punto ho svolto altrove argomentazioni più ampie: v. TARUFFO, *op. ult. cit.*, p. 97 ss., 113 ss., 135 ss.

<sup>30</sup> Per una più ampia analisi critica di queste teorie cfr. TARUFFO, *op. ult. cit.*, p. 99 ss. (e p. 107 ss. per l’esame delle ideologie del processo che svalutano il requisito della verità dei fatti).

<sup>31</sup> Nel senso che il giusto processo implichi anche la pronuncia di sentenze giuste cfr. CHIARLONI, *Giusto processo (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir., Annali*, II, tomo 1, Milano 2008, p. 405 ss.

<sup>32</sup> Anche su questo tema, per maggiori approfondimenti, sia consentito il rinvio a TARUFFO, *op. ult. cit.*, p. 33 ss., 40 ss.

– come si è detto poc’anzi – presuppone e richiede l’esistenza dei fatti che stanno alla base delle situazioni giuridiche configurate dalle norme. Scrive FERRAJOLI che “nel diritto penale, la sola giustificazione accettabile delle decisioni è quella rappresentata dalla verità dei loro presupposti giuridici e fattuali”<sup>33</sup>. Non si può che essere d’accordo, con la sola aggiunta che ciò vale per tutte le decisioni giudiziarie, e non solo nel diritto penale.

d2) A differenza di ciò che pensano i medesimi filosofi, il processo non si esaurisce in un gioco di narrazioni o di interpretazioni. Nel processo sono in gioco cose molto *reali* come la vita, la libertà, i diritti e la ricchezza di persone *reali*, e quindi è inevitabile una opzione ontologica di carattere *realistico*. Per così dire, nel processo interessano i gatti che miagolano nel mondo reale, non i gatti che si interpretano<sup>34</sup>, si immaginano o si sognano. Forse vale la pena di sottolineare che la scelta di una opzione ontologica realistica non implica di essere realisti *ingenui*: è ben possibile assumere atteggiamenti critici nei confronti delle modalità per conoscere la realtà del mondo, senza negare né l’esistenza della realtà né la possibilità di averne una conoscenza attendibile<sup>35</sup>.

Ciò implica che, sempre nel contesto del processo, ognuno non sia libero di scegliersi, nel vasto mercato delle concezioni della verità, l’idea che più gli aggrada in base alle sue preferenze filosofiche o ideologiche<sup>36</sup>. Il processo si interessa di eventi della vita reale e del mondo reale, anche se ha a che fare solo con enunciati o narrazioni che li riguardano, e quindi necessariamente tende a ricostruire quegli eventi. In altri termini, nel processo occorre accogliere – *bon gré mal gré* – una concezione *correspondentista* della verità<sup>37</sup>, in base alla quale un enunciato descrittivo è vero o non è vero se corrisponde o non corri-

<sup>33</sup> Cfr. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari 1990, p. 43.

<sup>34</sup> Ovviamente il riferimento è al saggio di MAURIZIO FERRARIS, *Non ci sono gatti, solo interpretazioni*, in *Diritto, giustizia e interpretazione*, a cura di J. DERRIDA e G. VATTIMO, Bari 1998, p. 129 ss., ma anche alla pagina ironica di MURIEL BARBERY in *L’eleganza del riccio*, trad. it., Roma 2007, p. 52.

<sup>35</sup> In proposito v. più ampiamente, e per riferimenti, TARUFFO, *La prova*, cit., p. 38 ss.

<sup>36</sup> In termini più generali appare fondata l’opinione di JOHN SEARLE, secondo il quale l’*external realism*, ossia il convincimento dell’esistenza della realtà esterna, non è una teoria che si possa condividere o non condividere: piuttosto, è un presupposto necessario per la stessa possibilità di avere opinioni o teorie sulla realtà (cfr. SEARLE, *Mind, Language and Society. Philosophy in the Real World*, New York 1999, p. 32. Le tesi di SEARLE sono efficacemente sintetizzate in ID., *Occidente e multiculturalismo*, trad. it. Milano 2008, p. 32 ss.).

<sup>37</sup> Cfr. in particolare FERRER BELTRÁN, *La valoración racional de la prueba*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2007, p. 19 ss.; Taruffo, *op. ult. cit.*, p. 78.

sponde alla realtà che descrive<sup>38</sup>.

d3) Non vi è bisogno di insistere sul fatto che nel processo non si parla di Verità Assolute (che ormai sono patrimonio solo di qualche metafisica e di qualche religione integralista), e quindi non ha senso l'atteggiamento dell'assolutista deluso che – non trovando Verità Assolute nel processo – dice che in esso non si può conseguire nessuna verità<sup>39</sup>.

È chiaro infatti che nel processo si può parlare soltanto di verità *relative*, fondate sulle informazioni che le prove hanno reso disponibili. Di conseguenza, è altrettanto evidente che nel processo si considera come “vero” ciò che è stato provato<sup>40</sup>, anche in base al fondamentale principio epistemico per il quale la verità è ciò che deriva dall'impiego razionale di tutte le informazioni disponibili<sup>41</sup>.

d4) Benché nel processo si possano conseguire solo verità *contestuali* relative alle prove acquisite, tuttavia non viene meno il valore *regolativo* della verità come corrispondenza degli enunciati fattuali alle realtà che in esse vengono descritte<sup>42</sup>. Come usa dire, la verità è il Nord, ossia il punto di riferimento che orienta la direzione del viaggio (così come 0 e  $\infty$  orientano la direzione delle serie numeriche) e indica il limite al quale tendenzialmente si approssima l'accertamento dei fatti nel caso concreto. La distanza che rimane tra il Nord e il punto nel quale il viaggio verso il Nord si ferma dipende da una pluralità di circostanze. Nel processo il grado dell'approssimazione alla verità dipende

<sup>38</sup> La sbrigativa critica di VATTIMO alla famosa definizione semantica della verità proposta da TARSKI (v. VATTIMO, *op. cit.*, p. 47 ss.) si fonda su un evidente circolo vizioso, ossia sulla premessa che la realtà non esista (“non ci sono gatti, solo interpretazioni”) e che quindi tutto ciò di cui si parla rientri nel discorso, ma non esista. In proposito è stato opportunamente sottolineato che il criterio di TARSKI indica un requisito minimale “che dovrebbe essere soddisfatto da qualunque teoria filosofica della verità che non volesse rasentare l'assurdo” (cfr. PARRINI, *Verità e realtà*, in *La verità. Scienza, filosofia, società*, cit.).

<sup>39</sup> In proposito cfr. TARUFFO, *La prova*, cit., p. 10, 25, 153 ss.; ID., *La semplice verità*, cit., p. 78, 82.

<sup>40</sup> In argomento v. per tutti FERRER BELTRÁN, *Prueba y verdad en el derecho*, Madrid-Barcelona 2002, p. 61 ss.

<sup>41</sup> Cfr. ad es. GOLDMAN, *Knowledge in a Social World*, Oxford 1999, p. 204, 283; HAACK, *Evidence and Inquiry. A Pragmatist Reconstruction of Epistemology*, 2<sup>nd</sup> ed., Amherst, NY, 2009, p. 132 ss.. In proposito cfr. anche GASCÓN ABELLÁN, *Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba*, Madrid-Barcelona 1999, p. 128 ss.

<sup>42</sup> Sulla verità come ideale regolativo cfr. PARRINI, *op. cit.*, p. 92 s.

dalle prove di cui si dispone, e dalla eventualità che esse non includano tutte le informazioni teoricamente possibili sul fatto che si tratta di accertare.

d5) Come si è già accennato, le prove sono finalizzate a produrre *informazioni* che possono confermare o non confermare la corrispondenza di un enunciato fattuale alla realtà che descrive. In un contesto *pragmatico* e non formalizzato come il processo, le informazioni prodotte dalle prove forniscono, all'enunciato al quale si riferiscono, un *grado di conferma* che può essere più o meno elevato in funzione delle prove disponibili e delle inferenze che esse consentono di formulare con riferimento ai *facta probanda* del caso<sup>43</sup>.

È forse il caso di precisare, *incidenter*, che nell'ambito di una concezione come quella che si è ora delineata la prova non si configura come uno strumento *retorico*, la cui funzione sarebbe quella di persuadere il giudice a credere alquanto<sup>44</sup>, ma come uno strumento *epistemico*, per mezzo del quale il giudice mira a stabilire la verità o la falsità degli enunciati di fatto su cui verte la decisione.

### 3. Verità e dubbio ragionevole

Forse è possibile trarre qualche conseguenza dalle osservazioni che si sono fatte finora.

Anzitutto, si può osservare che anche nel processo penale vale la regola per cui si considera vero ciò che risulta provato, ma il particolare rigore probatorio che sembra valere in quel processo (e che non si ritrova – come si è visto – nel processo civile) induce a configurare un principio che si potrebbe definire di *totalità della conferma probatoria* dell'ipotesi di colpevolezza. Con questa espressione intendo riferirmi ad una versione giuridica dei principi di *comprehensiveness*, *conclusiveness* e *consistency* dell'*evidence* alla cui applicazione gli epistemologi ricollegano la caratteristica della *supportiveness*, ossia il fondamento della verità sulla base dei dati disponibili<sup>45</sup>. Si ha dunque una conferma probatoria *totale* dell'ipotesi su un fatto quando si sono prese in consi-

<sup>43</sup> In argomento v. più ampiamente TARUFFO, *La prova*, cit., p. 212 ss.266 ss.; ID., *La semplice verità*, cit., p. 218 ss.

<sup>44</sup> Questa concezione, che rispecchia il modo con cui gli avvocati si servono delle prove, è però piuttosto diffusa. In argomento, e in senso critico, cfr. TARUFFO, *La prova*, cit., p. 329 ss.

<sup>45</sup> Cfr. HAACK, *Defending Science – Within Reason. Between Scientism and Cynicism*, Amherst, NY, 2007, p. 62 ss.

derazione tutte le prove rilevanti, si è verificato il grado di conferma che ognuna di esse è in grado di offrire all'ipotesi, e tutte le prove convergono nel senso di confermare la stessa ipotesi. Questa condizione viene a mancare se esiste anche un solo elemento di prova, pur dotato di valore minimo, che fornisce conferma ad una diversa ipotesi sul medesimo fatto<sup>46</sup>.

A fronte di una situazione in cui esiste la conferma probatoria totale dell'ipotesi di colpevolezza, si può ritenere che il BARD costituisca, per così dire, un criterio *aggiuntivo e finale* di verità, che può essere formulato in questi termini: "la descrizione di un fatto che ha ottenuto una conferma probatoria totale è vera se – e solo se – non esiste alcuna descrizione alternativa ragionevole dello stesso fatto". In altri termini, l'esistenza di un dubbio ragionevole è un fattore sufficiente a "falsificare" la descrizione del fatto, anche in presenza di una conferma probatoria totale della sua verità. In questo modo si recupera, forse, una funzione specifica e decisiva del BARD: è proprio quando le prove forniscono la conferma dell'ipotesi di colpevolezza, infatti, che l'esistenza di un "dubbio ragionevole" impedisce la condanna.

prof. Giulio Ubertis  
Università di Milano - Bicocca

### 1. *Questioni (non solo) terminologiche*

«Tutto ciò che possa esser pensato può essere pensato chiaramente. Tutto ciò che può formularsi può formularsi chiaramente» è una nota tesi sostenuta da LUDWIG WITTGENSTEIN<sup>1</sup>.

In ambito giuridico, e specialmente quando si affronti la tematica della

<sup>46</sup> Non si fa riferimento all'ipotesi in cui vi siano, sul medesimo fatto, prove dirette e contrarie equivalenti, che integrerebbe – secondo l'interpretazione corrente – la condizione di "contraddittorietà" delle prove prevista dall'art. 530, comma 2, c.p.p. (su cui v. riferimenti in CONSO-GREVI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova 2005, p. 1881). In questo caso, infatti, il problema di cui si parla nel testo non si pone neppure, dovendo il giudice pronunciare un provvedimento di assoluzione per mancanza di prova della colpevolezza. Analogamente, e per la stessa ragione, non viene in considerazione la situazione di "insufficienza" della prova prevista dalla stessa norma.

<sup>1</sup> L. WITTGENSTEIN, *Tractatus logico-philosophicus* (1921), trad. it., Torino, 1968, § 4.116, p. 28.

prova e del giudizio, sembra tuttavia che la validità di questa affermazione generale (che non appare smentita dal successivo richiamo wittgensteiniano alla nozione di “gioco linguistico”: se «il *parlare* un linguaggio fa parte di un’attività, o di una forma di vita»<sup>2</sup> e non può quindi giustificare la pretesa di accezioni cristallizzate dei vocaboli, nemmeno implica la legittimazione di confusioni lessicali) trovi difficoltà a essere riconosciuta, per almeno due motivi.

Per il primo, gli stessi vocaboli “prova” e “giudizio” sono spesso utilizzati in modo poco rigoroso, generando la necessità, quando ci si imbatte in essi, di effettuarne mentalmente una “traduzione” per comprendere cosa esattamente il nostro interlocutore intenda dire. Ai fini del presente lavoro, però, non è necessario procedere a una “ridefinizione” di tutti i referenti semantici di tali espressioni<sup>3</sup>, limitandoci a segnalare che per “prova” si intenderà in senso lato quanto utilizzato per verificare un enunciato fattuale e per “giudizio” (in campo processuale) la decisione conclusiva del procedimento.

Per il secondo, pure una serie di locuzioni impiegate nello studio dell’argomento non sono “neutre”, ma dipendono da scelte epistemologiche (esplicite o implicite). Non è forse un caso che nella stessa «Nota introduttiva» a questo confronto con l’amico MICHELE TARUFFO su «Fatto, prova e verità (alla luce del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio)» si impieghino, accostandole, locuzioni che a nostro avviso non dovrebbero essere adoperate in forma di endiadi o in modo sinonimico, perché rappresentano impostazioni tra loro configgenti: sembrando quasi che la «Nota introduttiva» sia redatta apposta per invitare a una esplicita presa di posizione che superi le ambiguità coloro che sono stati richiesti di esporre le loro opinioni. Così accade, ad esempio, quando si definisce il criterio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” (traduzione di “beyond any reasonable doubt”, sintetizzato nell’acronimo BARD) come «regola probatoria e di giudizio» o si ha riguardo «ai profili dell’accertamento e della ricostruzione probatoria del fatto» (corsivi nostri) o ancora si slitta dal problema della verità «in relazione all’enunciato fattuale contenuto nell’imputazione» a quello del ragionamento decisorio «alla luce della ‘prova dei fatti’».

<sup>2</sup> L. WITTGENSTEIN, *Ricerche filosofiche* (1953), trad. it., Torino, 1967, p. 21.

<sup>3</sup> Per una siffatta prospettiva cfr., volendo, G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, Torino, 2007, spec. p. 57 e 63 ss.



## 2. Su cosa verte la prova

Proprio l'aver scritto "prova dei fatti" tra virgolette appare una spia della presa di distanza critica da un uso non sufficientemente meditato dell'espressione, che appare in contraddizione con la precedentemente rilevata esigenza di provare l'enunciato<sup>4</sup> costitutivo dell'imputazione.

Insomma: nel processo si provano fatti o la verità di enunciati fattuali?

Alla domanda non si può rispondere se non rilevando che, qualunque sia il tipo di ricerca in corso, e specialmente nel "mondo del diritto", l'indagatore del passato si trova a instaurare relazioni non con "fatti", ma con "enunciati fattuali".

Va quindi ribadito che «un errore da cui rifuggire nello studio del fenomeno processuale consiste nel ritenere che la prova verta su un 'fatto'»<sup>5</sup>: commettendolo, si trasferirebbe in ambito giudiziario «una delle ricorrenti illusioni della scienza del diritto [, cioè] di avere a che fare direttamente con la realtà, [mentre] ... essa *parla* della realtà, *ragiona* della realtà, [che] ... diviene 'materiale' della scienza attraverso un processo di verbalizzazione dell'esperienza»<sup>6</sup>.

Non è ignorabile, per un verso, che il giudice deve decidere con riferimento a «comportamenti umani ... puntuali e irripetibili, nel senso che, nella loro individualità, ... una volta spariti nel passato, [non] sono in grado di riemergere attraverso l'esperimento»<sup>7</sup> e, per l'altro, che «un 'fatto' non lo si può provare *a posteriori*, ma se mai esperire o constatare al momento del suo verificarsi»<sup>8</sup>: degli eventi ormai trascorsi è possibile solamente "parlare". Pure ad ammettere teoreticamente che «la *verità* è nei fatti»<sup>9</sup>, nel processo non si può andare oltre la verifica «della *verità* di una proposizione»<sup>10</sup>. In quanto tale, la prova non riguarda un "fatto", ma un "asserto".

<sup>4</sup> Continueremo a impiegare sinonimicamente termini quali "enunciato", "proposizione", "asserzione" "asserto" o "affermazione", poiché ciò non incide sulle nostre considerazioni. D'altronde, nonostante sia stato proposto di differenziarne l'impiego soprattutto per distinguere quando ci si riferisca all'espressione linguistica da quando si intenda richiamarne il suo contenuto, manca nella letteratura sul tema un loro uso uniforme.

<sup>5</sup> G. UBERTIS, *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, Torino, 1995, p. 8.

<sup>6</sup> R. ORESTANO, *Azione in generale: a) storia del problema*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 812.

<sup>7</sup> G. DE LUCA, *Logica e metodo probatorio giudiziario*, in *Scuola pos.*, 1965, p. 43.

<sup>8</sup> G. UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Milano, 1979, p. 91.

<sup>9</sup> F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, III, Prato, 1886, § 900, p. 201.

<sup>10</sup> F. CARRARA, *ibidem*.

Come già da tempo evidenziato<sup>11</sup>, risulta pertanto scorretta la locuzione “prova di un fatto”, appunto perché quanto si prova nel processo è la verità o meno di un enunciato.

E parimenti inesatte e fuorvianti sono quelle «prova della verità dei fatti»<sup>12</sup> o «prova della affermazione (della verità) del fatto»<sup>13</sup>. Ambedue queste terminologie non tengono conto che non esistono “fatti veri” o “fatti falsi”: un fatto “è” o “non è”; unicamente la sua enunciazione può essere “vera” o “falsa”<sup>14</sup>. «Di un fatto che si sostiene accaduto nel passato può essere predicata l’esistenza, ma non la verità»<sup>15</sup>.

Le tre precedenti espressioni, perciò, sono correttamente utilizzabili esclusivamente alla condizione di intenderle come formule abbreviate di “prova della verità dell’affermazione di esistenza di un fatto”.

Inoltre, va considerato che la verifica dell’affermazione costituente l’oggetto di prova dà esito positivo quando si ottiene un enunciato uguale a quello che si intende provare; ma ciò non legittima la conclusione che, quindi, «la conoscenza del fatto»<sup>16</sup> sarebbe stata conseguita attraverso «una conferma sperimentale»<sup>17</sup>, come se fosse un fatto a verificare l’iniziale tema di prova. Non si avverte, infatti, che si tratta pur sempre di un confronto effettuato tra l’affermazione probatoria di partenza e non un fatto, ma un altro enunciato (desunto, ad esempio, dalla deposizione di un teste reputato credibile o dall’esame di un documento ritenuto attendibile), riscontrandosi che vi è coincidenza tra le due asserzioni.

Non ci si avvede, cioè, che l’effettivo movimento gnoseologico non può prescindere dalla circostanza che qualunque attività probatoria «mette capo ad un’enunciazione di proposizioni che è dello stesso tipo di quella che la parte esprime nel dedurre la prova medesima»<sup>18</sup>. In altri termini, solo quando si

<sup>11</sup> V., per tutti, F. CARNELUTTI, *La prova civile. Parte generale (Il concetto giuridico della prova)*, Roma, 1915, p. 54, nota 2; F. CORDERO, *Il procedimento probatorio*, in *Tre studi sulle prove penali*, Milano, 1963, p. 4, nota 4.

<sup>12</sup> G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, p. 809.

<sup>13</sup> F. CARNELUTTI, *La prova civile*, cit., p. 54, nota 2.

<sup>14</sup> F. CARNELUTTI, *Principi del processo penale*, Napoli, 1960, p. 165; V. DENTI, *La verifica delle prove documentali*, Torino, 1957, p. 15-16.

<sup>15</sup> G. UBERTIS, *Prova*, II) *teoria generale del processo penale*, in *Enc. giur. Treccani*, Agg., XVII, 2009, p. 2.

<sup>16</sup> F. CARNELUTTI, *La prova civile*, cit., p. 54.

<sup>17</sup> F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1987, p. 949.

<sup>18</sup> V. DENTI, *La verifica delle prove documentali*, cit., p. 5.

è valutato attendibile l'esperimento probatorio e si è in possesso dell'enunciazione che ne risulta, si ha a disposizione il termine di paragone per procedere alla verifica del tema di prova, giacché «per controllare un giudizio ne occorre un altro, a cui commisurare il primo»<sup>19</sup>.

### 3. *A cosa mira l'istruzione probatoria e perché*

Al termine dell'istruzione probatoria, qualora siffatto controllo per ciascuna delle contrapposte asserzioni delle parti (alcune verificandole e altre falsificandole) dia un esito tale da consentire la spiegazione adeguata di quanto posto all'origine del processo, si può dire di "conoscere il fatto", avendo terminato la sua corretta *ricostruzione*.

Proprio la scelta consapevole di questo vocabolo, anziché quello di "accertamento", vuol significare che l'esito del processo scaturisce non «da una passiva recezione delle risultanze istruttorie da parte del giudice, ma da un'attiva partecipazione di tutti i soggetti processuali che intervengono con la loro personalità e da diverse prospettive in ogni momento dello sviluppo procedimentale influenzandone inevitabilmente il corso»<sup>20</sup>.

La "ricostruzione" del fatto conseguita attraverso le prove (e conformemente alle regole che le disciplinano<sup>21</sup>) rappresenta quindi una prospettiva gnoseologica alternativa a quella dell'"accertamento", giacché con essa si intende negare la possibilità che la conoscenza si risolva in una semplice constatazione di "ciò che è senz'altro". Si sostiene invece che il carattere selettivo-operativo-teleologico sia ineliminabile nel procedimento conoscitivo giudiziale, dove appunto «il fatto non è un dato che viene accertato nella sua pretesa oggettività empirica, ma l'esito di un processo ricostruttivo disciplinato dal diritto in funzione delle sue finalità e dei suoi valori»<sup>22</sup>.

È peraltro unanimemente riconosciuto che la ricostruzione fattuale non è fine a sé stessa, ma costituisce il fondamento indefettibile per l'emanazione di

<sup>19</sup> F. CORDERO, *Il procedimento probatorio*, cit., p. 6. Analogamente, per F. CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Napoli, 1958, p. 129, «la prova (di un giudizio) non può consistere se non in un giudizio diverso», e, per V. DENTI, *La verifica delle prove documentali*, cit., p. 6-7, «il controllo delle sue proposizioni *protocollari* il giudice deve compierlo attraverso il raffronto con altre proposizioni dello stesso tipo».

<sup>20</sup> G. UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, cit., p. 93.

<sup>21</sup> V., per l'individuazione del loro duplice fondamento e per ulteriori riferimenti bibliografici, G. UBERTIS, *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, cit., p. 55 ss.

<sup>22</sup> M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, 2007, p. 239.

una decisione *giusta*: né potrebbe impiegarsi tale qualifica quando la sua base fattuale fosse erronea o inattendibile, ossia qualora non si esprimesse, riguardo alla suddetta ricostruzione, un giudizio positivo di verità definibile “giudiziale” e «considerata come il risultato del parallelogrammo delle forze, individuali e collettive, che interagiscono nello svolgimento processuale»<sup>23</sup>.

Si pone dunque una questione di particolare interesse, sia epistemologico che politico.

Da un lato, occorre che la verità giudizialmente conseguita sia il più possibile (nei limiti dell’umana capacità) approssimata alla “realtà” per garantire il consenso dei consociati relativamente all’esito del processo; dall’altro, soprattutto in un periodo storico in cui si è presa coscienza dell’esistenza di un multiculturalismo presente nelle nostre società il cui tasso di democraticità dipende dalla capacità di rispetto reciproco, bisogna evitare che la sentenza appaia come il risultato dell’adesione a *una* delle concezioni filosofico-gnoseologiche sostenute in una determinata collettività.

Ritengo che ambedue le suddette esigenze siano soddisfatte dall’accoglimento della teoria semantica della verità<sup>24</sup>, prioritariamente presentata con riferimento ai linguaggi formalizzati, ma dallo stesso TARSKI applicata al linguaggio ordinario.

Con essa si individuano le condizioni d’uso del termine “vero”, per cui «*X è vero se e solo se p*», dove “*p*” è «un enunciato qualunque» e “*X*” «il nome di questo enunciato», presentandosi esemplificativamente l’ormai notissima equivalenza «l’enunciato ‘la neve è bianca’ è vero se e solo se la neve è bianca»<sup>25</sup>.

In altre parole, con lo stabilire esclusivamente una relazione tra linguaggio e metalinguaggio, da tale concezione nominale (e non reale), «intralinguistica

<sup>23</sup> G. UBERTIS, *La ricerca della verità giudiziale* (1992), in ID., *Sisifo e Penelope. Il nuovo codice di procedura penale dal progetto preliminare alla ricostruzione del sistema*, Torino, 1993, p. 89.

<sup>24</sup> La sua necessaria applicazione in campo processuale (già segnalata da G. UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, cit., p. 91-92, nota 30, evidenziando che pure per essa – come rilevato da R.S. RUDNER, *Filosofia delle scienze sociali* (1966), trad. it., Bologna, 1968, p. 127 – «le entità extralinguistiche non sono né vere né false; di tali entità non linguistiche, può essere affermata o negata la esistenza, ma non propriamente la verità o la falsità») è stata successivamente patrocinata con ampiezza di argomentazioni da L. FERRAIOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1989, p. 21 ss. e 40 ss., anche rispetto alla soluzione della *quaestio iuris*.

<sup>25</sup> A. TARSKI, *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica* (1944), in *Semantica e filosofia del linguaggio*, Milano, 1969, p. 30, mentre dalla successiva p. 31 sono trattate le altre citazioni del presente periodo.

della verità scompare ogni effettiva corrispondenza tra linguaggio e mondo. Se a qualcuno sembra il contrario, è solo perché questi, sposando il 'fisicalismo semantico' degli empiristi logici, identifica la descrizione fiscalista della realtà con la realtà stessa»<sup>26</sup>.

Lo stesso TARSKI ha tenuto a precisare che «la concezione semantica della verità non implica nulla che riguardi le condizioni alle quali un enunciato come: (1) *la neve è bianca* può essere asserito. Essa implica soltanto che, ogni volta che noi asseriamo o rifiutiamo questo enunciato, dobbiamo essere pronti ad asserire o a rifiutare il corrispondente enunciato: (2) *l'enunciato 'la neve è bianca' è vero*. Possiamo quindi accettare la concezione semantica della verità senza rinunciare alle nostre convinzioni epistemologiche, quali che esse siano; possiamo rimanere realisti ingenui, realisti critici, empiristi o metafisici – qualunque cosa fossimo prima. La concezione semantica è completamente neutrale nei confronti di tutti questi indirizzi»<sup>27</sup>.

Ecco dunque che possiamo non incorrere nella «verofobia, che conduce ad abbandonare la nozione di verità ... [e] ad abbracciare definizioni del tutto assurde e/o rinunciare a definire la conoscenza e la giustificazione epistemica»<sup>28</sup>, senza perciò dover accogliere la tesi secondo cui «la nozione, radicalmente non epistemica, di verità come corrispondenza ai fatti rest[erebbe] essenziale se non altro come ideale e criterio regolativo ... soprattutto [in quanto] ci consente di sottolineare come una condanna (o un'assoluzione) possa essere ingiusta perché è falso l'enunciato di colpevolezza (o di non colpevolezza), nonostante la piena congruenza con tutte le prove assunte nel processo»<sup>29</sup>.

Basta riflettere sulla circostanza che una cosa è la concezione della verità e altra è l'individuazione dei *criteri di verità*, sulla cui base siamo pronti ad asserire (cioè, corrispondentemente, a dichiarare che è vero) l'enunciato costitutivo della ricostruzione fattuale compiuta al termine del processo, dopo aver acquisito le informazioni disponibili considerate essenziali per la pronuncia (come è desumibile per il processo penale, in particolare, dagli art. 441, comma 5, 495, 507 e 603 c.p.p.): e quest'ultima specificazione serve a chiarire co-

<sup>26</sup> S. NANNINI, *Il concetto di verità in una prospettiva naturalistica*, in *Conoscenza e verità*, a cura di M.C. AMORETTI - M. MARSONET, Milano, 2007, p. 60.

<sup>27</sup> A. TARSKI, *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica*, cit. p. 54-55.

<sup>28</sup> N. VASSALLO, *Contro la verofobia: sulla necessità epistemologica della nozione di verità*, in *Conoscenza e verità*, cit., p. 20-21.

<sup>29</sup> P. FERRUA, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in *La prova nel dibattimento penale*, Torino, 2007, p. 323.

me «un giudice che segue la strategia coerentista [di] rinunciare ad approfondire le indagini»<sup>30</sup> non rispetterebbe i principi del nostro sistema penale. I suddetti criteri, idonei a suffragare il procedimento inferenziale dalle proposizioni concernenti i dati gnoseologici portati in giudizio alla conclusione ricostruttiva, sono individuati nella *coerenza* con tali asserzioni dell'operata ricostruzione e nella *accettabilità giustificata* della medesima in virtù della sua capacità esplicativa<sup>31</sup>. Ancora una volta si conferma che «nulla può valere come prova di una proposizione se non un'altra proposizione»<sup>32</sup> e che quindi anche per il processo tutto avviene all'interno di un universo linguistico, essendo necessario per la decisione riscontrare o no la coincidenza tra l'enunciato iniziale (affermando il referente "storico" cui si collega la domanda al giudice) e quello, reputato persuasivamente rappresentativo della "realtà", inerente alla ricostruzione finale (evidenziando, però, che, al limite, mancherebbe addirittura la possibilità di pervenirvi – equiparando la soluzione del caso a quello di "non coincidenza" –, qualora dagli esperimenti probatori non fosse derivato nulla di fruibile: ad esempio, quando essi fossero stati unicamente di tipo testimoniale e i testi avessero dichiarato di non rammentare quanto loro richiesto).

Non viene preteso né dal giudice né dalle parti né da alcun altro di professare il superamento – attraverso una identificazione tra la descrizione creduta vera della "realtà" e la "realtà" stessa – dello iato tra le parole e gli oggetti su cui vertono: restano pertanto impregiudicati l'accettazione o il rifiuto della teoria della verità corrispondentistica classica (che già si è detto essere radicalmente non epistemica, perché indipendente da quanto da noi conosciuto: verità o falsità degli enunciati sussisterebbero a prescindere da noi e dalle nostre credenze) o di altre concezioni.

Parimenti, tuttavia, non si nega che la giustificazione delle credenze può essere fallace e non viene perciò respinta la possibilità di una critica a decisioni considerate ingiuste perché pervenute alla condanna di un innocente (o all'assoluzione di un colpevole) sul fondamento di una ricostruzione fattuale ritenuta sbagliata. Pur non aderendo alla teoria corrispondentistica della verità, è sostenibile l'errore della pronuncia sulla base non solo di un diverso corredo di proposizioni, delle quali almeno alcune derivino da dati esterni al processo,

<sup>30</sup> C. PIZZI, *Fatti, coerenza, informazione* (1996), in ID., *Diritto, abduzione e prova*, Milano, 2009, p. 36.

<sup>31</sup> A criteri analoghi si riferisce L. FERRAIOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 40-41 e 129.

<sup>32</sup> P. FERRUA, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, cit., p. 318.

ma altresì di una differente valutazione del patrimonio gnoseologico acquisito durante il procedimento. Anche in eventualità siffatte, peraltro, si tratterebbe sempre di emettere un giudizio (nelle ipotesi formulate, di erroneità) fondato su un confronto linguistico, che viene effettuato tra due alternativi asserti descrittivi della “realtà” (oppure, con riguardo all’esempio precedente, tra una enunciazione descrittiva di quest’ultima e un enunciazione asserente la mancata descrizione della medesima), di cui solo uno è creduto vero: appunto senza la necessità di supporre un loro collegamento con una ipostatizzata realtà esterna al linguaggio con cui se ne parla.

#### 4. *Il superamento di ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato come regola di giudizio*

Proprio per ridurre al minimo ritenuto socialmente accettabile l’errore che conduca a dichiarare colpevole un innocente è previsto il criterio (recentemente accolto all’interno del tessuto codicistico), per cui il giudice, per additare a una sentenza di condanna, deve essere persuaso della sua ricostruzione fattuale *beyond any reasonable doubt*. Ma non è forse superfluo rilevare che la modifica legislativa intervenuta con l’art. 5 l. 20 febbraio 2006 n. 46 non ha sostanzialmente introdotto alcuna innovazione nel nostro ordinamento, poiché già si riconosceva generalmente che esso era ispirato al canone sinonimicamente denominato dell’*in dubio pro reo* o del *favor rei*: le tre espressioni, originate dalle differenti esperienze culturali del mondo giuridico anglosassone e di quello europeo-continentale, sono comunque volte a ottenere conseguenze analoghe, direttamente derivabili per il nostro Paese dagli art. 27, comma 2, Cost., 6, comma 2, Conv. eur. dir. uomo e 14, comma 2, Patto intern. dir. civ.<sup>33</sup>

La vaghezza della nuova formula codicistica inserita nell’art. 533, comma 1, c.p.p. (che non si è mancato di valutare alla stregua di «banale americanismo e verità ovvia»<sup>34</sup>) non contribuisce però a rendere più agevole il compito del

<sup>33</sup> Che il criterio fosse presente nel nostro sistema processuale penale è stato invero asserito anche da chi è stato particolarmente critico nello stigmatizzare il mancato inserimento, nel tessuto codicistico, della locuzione richiamante il superamento del ragionevole dubbio per poter condannare (cfr. F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, p. 141-142 e 211 ss., mentre *ivi*, p. 522, è espressamente affermato che la formula in questione non rappresenta altro che l’attualizzazione linguistica dell’*in dubio pro reo*).

<sup>34</sup> F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2006, p. 1001.

giudice, tanto che rispetto a essa si è evocata la famosa «battuta di TALLEY-RAND per la quale ‘se andiamo avanti a spiegare, smetteremo di capirci’»<sup>35</sup>, così numerosi e contestati sono i tentativi definitivi pure nel Paese dalla cui tradizione consapevolmente proviene<sup>36</sup>.

La difficoltà semantica della locuzione contribuisce forse a renderne, inoltre, onnicomprensivo l’ambito di applicazione, come emerge dall’impiego, al suo riguardo, della formula «regola probatoria e di giudizio», già altra volta adoperata dall’estensore della «Nota introduttiva» a questo confronto<sup>37</sup> (il cui titolo rinvia poi al “principio”<sup>38</sup> dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”). Escluso, tuttavia, che il richiamo alla nozione di “regola probatoria” sia interpretabile come se il criterio in argomento possa riferirsi alle regole di ammissione o di assunzione probatoria, l’espressione qui analizzata andrebbe intesa come se fosse scritto “regola di valutazione probatoria e di giudizio”.

Ma anche così essa non sarebbe condivisibile.

Un conto è disporre, con l’ausilio dell’ordito normativo, che «il giudice ... deve sempre convincersi secondo il processo e secondo ragione»<sup>39</sup>, un altro è stabilire che il convincimento del giudice deve raggiungere (o deve oltrepassare) una data soglia per determinare la decisione. Solo *dopo* l’applicazione delle regole valutative che consentono di pervenire (eventualmente) a una ricostruzione del fatto sfavorevole all’imputato può entrare in gioco la *regola di giudizio* (detta altresì “regola di decisione”), per la quale può pronunciarsi una «sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, c.p.p.)<sup>40</sup>.

<sup>35</sup> A.M. DERSHOWITZ, *Dubbi ragionevoli. Il sistema della giustizia penale e il caso di O.J. Simpson* (1997), trad. it., Milano, 2007, p. 63.

<sup>36</sup> Per una loro presentazione può rinviarsi a A.M. DERSHOWITZ, *Dubbi ragionevoli. Il sistema della giustizia penale e il caso di O.J. Simpson*, cit., p. 63 ss.; F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime*, cit., p. 195 ss., ricordando (*ivi*, p. 127 ss.) le origini ben più antiche del principio in argomento.

<sup>37</sup> G. Canzio, *L’“oltre il ragionevole dubbio” come regola probatoria e di giudizio nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 303.

<sup>38</sup> Poiché condividiamo l’opinione che «l’asserita distinzione tra regola e principio [soffre di una] debolezza teorica di fondo» (C. LUZZATI, *Il contraddittorio penale oltre la distinzione tra regola e principio*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 1239), eviteremo di discutere il (falso) problema attinente all’inserimento dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” nell’una o nell’altra categoria.

<sup>39</sup> F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, III, cit., § 886, p. 169.

<sup>40</sup> Cfr. O. DOMINIONI, *La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione*, Milano, 2005, p. 344-345, nota 292, dove si ricorda la «correttezza esemplare» della giurata ASCHENBACH che, nel caso O.J. Simpson, dichiarò, nono-



Tuttavia, la questione fondamentale appare essere che, nella sostanza, «la misura della probabilità sufficiente alla condanna non è codificabile»<sup>41</sup>: pure laddove sia sancito (come in taluni ordinamenti processualciviltistici, specialmente scandinavi) che l'organo giurisdizionale debba ottenere un grado di conferma legislativamente fissato per reputare provata l'ipotesi ricostruttiva prospettata dalla parte, spetta sempre al giudice «determinare in ultima analisi il valore probante dei fatti e quindi stabilire se nel caso concreto sia stato raggiunto il 'grado' di prova richiesto dalla legge»<sup>42</sup>.

Anche chi propone l'applicazione processuale della teoria bayesiana chiarisce inequivocabilmente:

1) che lo stesso modo di esprimere la giustificazione etica della regola di giudizio che stiamo esaminando – costituita dalla formula “è meglio assolvere  $n$  colpevoli che condannare un innocente” – incide sull'apprezzamento del ragionevole dubbio al variare di  $n$ : le differenze in proposito non possono essere vanificate considerandole alla stregua di enunciazioni simili del medesimo argomento presenti nell'esperienza giuridica, perché generano effetti di diversità non indifferente sulla soglia che concretizza l'applicazione della regola di decisione<sup>43</sup>; conseguentemente sorgerebbe l'esigenza che il legislatore si assumesse l'onere di indicare il valore di  $n$ ;

2) che il risultato numerico del procedimento bayesiano dipende inoltre da elementi fissati soggettivamente (si pensi alla scelta della popolazione degli individui che potrebbero aver lasciato la traccia organica da cui è stato estratto un certo profilo del DNA), che solo in uno stadio successivo possono essere elaborati secondo i canoni dello schematismo logico-probabilistico<sup>44</sup>;

3) che dunque la teoria bayesiana non offre regole meccaniche di calcolo da applicare automaticamente, ma «fissa, per così dire, i confini entro i quali deve muoversi la decisione del giudice»<sup>45</sup>, richiedendo, come qualunque regola logica, una esplicitazione pure di quelle premesse che spesso vengono più o meno inavvertitamente sottaciute quando si formulano giudizi.

stante la sua convinzione che Simpson fosse colpevole, di aver votato per la sua assoluzione perché la legge non le permetteva di optare per la condanna, poiché l'accusa non era riuscita a provarne la colpevolezza, consentendo una ricostruzione fattuale persuasiva oltre ogni ragionevole dubbio.

<sup>41</sup> F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1001.

<sup>42</sup> S. PATTI, *Liberò convincimento e valutazione delle prove*, in *Riv. dir. proc.*, 1985, p. 499.

<sup>43</sup> P. GARBOLINO, *Il ragionevole dubbio e la teoria bayesiana della decisione*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 4049, nonché p. 4053 e nota 17 per un'esemplificazione.

<sup>44</sup> P. GARBOLINO, *Il ragionevole dubbio e la teoria bayesiana della decisione*, cit., p. 4051.

<sup>45</sup> P. GARBOLINO, *Il ragionevole dubbio e la teoria bayesiana della decisione*, cit., p. 4044.

